ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 471
Circolare n. 27/2020.

Campobasso, 16.10.2020.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

CREAZIONE DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO FOFI TRIENNIO 2020-2022 E ATTIVAZIONE CORSO ECM FAD " AMR *One Heath*"

Si rende moto a tutti gli iscritti che la FOFI (Federazione Ordini Farmacisti italiani) ha costituito, mediante apposita funzione presente nel portale Co.Ge.A.P.S., il nuovo *Dossier Formativo di gruppo della FOFI* relativo al triennio ECM 2020-2022.
Il dossier prevede tre aree tematiche bilanciate secondo le seguenti percentuali:

- **50% AREA TECNICO PROFESSIONALE**
- **40% AREA DI SISTEMA**
- **10% AREA DI PROCESSO**

Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega alla presente circolare N. 1.

Si comunica che tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono già inseriti tra i partecipanti al citato Dossier FOFI 2020-2022, i quali automaticamente sono stati registrati nell'area riservata di ogni professionista all'interno del portale del Co.Ge.A.P.S. (cliccando sul seguente link http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e inserendo le proprie credenziali di accesso.
Per ogni ulteriore chiarimento può essere consultata la Guida Pratica della Formazione continua del farmacista, nonché il Decalogo e tutti gli allegati presenti nella sezione ECM del sito istituzionale della Federazione all'indirizzo : 4*http://www.fofi.it/inside.php?pagina=30*).

Copia della Registrazione Co.geA.P.S. , Guida Pratica in Farmacia e il Decalogo si allegano alla presente circolare N. 02 -03 -04

Si evidenzia, altresì, che tutti i corsi della Federazione ivi inclusi quelli rientranti nel "*Progetto formativo Nazionale nuovi servizi in Farmacia*", realizzati dalla Fondazione " *Francesco Cannavo'* " sul link http://farmacia-dei-servizi-ecm33.it sono perfettamente coerenti con il "*Dossier Formativo 2020-2022*".

Copia del documento Farmacia dei Servizi si allegano alla presente circolare N. 05.

E' d'uopo ribadire che tale formazione è riconosciuta ai fini della sperimentazione dei nuovi servizi in Farmacia.

Si informa, poi, che la Federazione ha anche attivato il secondo evento formativo ECM federale per il presente triennio formativo, disponibile on-line, fruibile gratuitamente per tutti gli iscritti all'Albo sulla piattaforma di formazione a distanza della Federazione all'indirizzo www.fadfofi.it dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021.

Il corso FAD "*AMR – One Health*" al link http://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp è dedicato all'argomento dell'antimicrobico-resistenza ed è stato registrato in occasione dell'evento residenziale organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con la FOFI, FNMCeO e la FNOVI.

Copia del documento del corso di formazione AMR ONE HEALTH si allega alla presente circolare N. 6.

E' ancora disponibile su un'altra piattaforma online (link https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307) il corso FAD sull'emergenza sanitaria da COVID-19 "*Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2*" (già denominato *2019-nCoV*)".
Si rammenta che l'infezione da nuovo Coronavirus era già stata individuata dalla Commissione nazionale quale tematica di interesse nazionale.
Il suddetto corso sarà disponibile al sopraindicato link alla piattaforma FAD Saepe per un anno e, quindi, dovrà essere completato entro il 4 marzo 2021.

Copia del documento sul Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 si allega alla presente circolare N. 7.

COMUNICATO STAMPA – ENPAF RELATIVE A MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA ALLA PROVA DEL COVID-19

Si comunica che l'ENPAF nel comunicato stampa ha riepilogato tutte le iniziative intraprese a sostegno dei farmacisti colpiti da COVID-19 a causa dell'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Copia del documento Comunicato Stampa si allega alla presente circolare N. 8.

AGGIORNAMENTO COVID-

Si informano tutti gli iscritti che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e ha approvato il D.L. 125/2020 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020."*

Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega alla presente circolare N. 9.

FAQ SUL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Si fa presente che il Garante per la Protezione dei dati personali, ha pubblicato, nella pagina dedicata al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) le domande più frequenti sul FSE.

Si allega copia del documento, con preghiera di prenderne visione.

Gli iscritti che vogliano accedere alle piattaforme, si consiglia, per velocizzare il collegamento, debbono copiare il link di riferimento e incollarlo sulla barra degli strumenti dei browsre di riferimento.
Questo Ordine stà cercando una soluzione alternativa al fine di permettere tutti gli iscritti di poter, nel ricevere le circolari, aprire automaticamente i link di interesse per la categoria.

Cordiali saluti.

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

ALL.N°01

Ufficio: DOR/DMS

Roma, 2.10.2020

Protocollo: 202000008403/AG

Oggetto **Creazione Dossier formativo di gruppo FOFI triennio 2020-2022 e attivazione corso ECM FAD "*AMR One Health*".**

Circolare n. 12528

9.5

SITO Sì

IFO Sì

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 13/10/2020 N° 1467
DATA DI ARRIVO 2/10/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Creato nell'apposita area del sito internet del Co.Ge.A.P.S. il *Dossier formativo di gruppo della FOFI* per il presente triennio ECM 2020-2022 al quale partecipano automaticamente, per volontà federale, tutti i farmacisti italiani.

Attivato il corso FAD denominato "*AMR - One Health*", inerente alla questione dell'antimicrobico-resistenza, che a seguito di apposita delibera della CNFC è stata indicata come tematica di interesse nazionale. L'evento formativo è fruibile accedendo al link: https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp

Ancora disponibile il corso ECM FAD sull'emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus dal titolo "*Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)*".

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari in tema di aggiornamento professionale (si veda da ultimo le circolari nn. 11999 del 28.2.2020, 12010 del 5.3.2020, 12204 del 4.5.2020, 12304 del 10.6.2020 e 12332 del 22.6.2020), per fornire i seguenti aggiornamenti.

A seguito delle recenti riunioni del Comitato Scientifico e del Comitato Centrale della Federazione, è stato costruito, mediante l'apposita funzione presente nel portale del Co.Ge.A.P.S., il nuovo *Dossier formativo di gruppo della FOFI* per il presente triennio ECM 2020-2022 (di seguito *Dossier FOFI 2020-2022*), secondo la seguente suddivisione percentuale dei crediti nelle tre Aree degli obiettivi formativi:

- 50% AREA TECNICO PROFESSIONALE;
- 40% AREA DI SISTEMA;
- 10% AREA DI PROCESSO.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

Si precisa, inoltre, che nel suddetto *Dossier FOFI 2020-2022* sono inseriti i seguenti Obiettivi Formativi:

OBIETTIVI DELL'AREA TECNICO PROFESSIONALE:

- n. 10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
- n. 18 – Contenuti tecnico-professionali;
- n. 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
- n. 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali;
- n. 34 - Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;

OBIETTIVI DELL'AREA DI SISTEMA:

- n. 2 - Linee guida - protocolli - procedure;
- n. 16 - Etica, bioetica e deontologia;
- n. 31 – Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema;
- n. 33 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema;

OBIETTIVI DELL'AREA DI PROCESSO:

- n. 32 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.

Tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono già inseriti tra i partecipanti al citato *Dossier FOFI 2020-2022*, che, pertanto, risulterà automaticamente presente nell'apposita area riservata di ogni professionista all'interno del portale del Co.Ge.A.P.S. (cliccando sul seguente link http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e inserendo le proprie credenziali di accesso - per ulteriori informazioni e chiarimenti si suggerisce di leggere la *Guida Pratica alla formazione continua del farmacista*, il *Decalogo* e tutti gli allegati presenti nella sezione ECM del sito istituzionale della Federazione http://www.fofi.it/inside.php?pagina=30).

In generale, il Dossier formativo è uno strumento finalizzato a favorire la programmazione delle attività formative e l'integrazione interprofessionale dei professionisti sanitari; grazie al *Dossier FOFI 2020-2022*, gli iscritti hanno a disposizione un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale, nella logica di aumentare - anche in virtù dell'integrazione interprofessionale stessa - la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

Si evidenzia, inoltre, che tutti i corsi della Federazione, ivi inclusi quelli rientranti nel "*Progetto formativo nazionale: sperimentazione nuovi servizi farmacie*" realizzato dalla

scrivente unitamente alla Fondazione Francesco Cannavò (link alla piattaforma informatica http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/), sono perfettamente coerenti con il *Dossier FOFI 2020-2022* in esame.

In proposito, si rammenta che, come indicato nelle circolari federali nn. 11768 del 18.10.2019, 11904 del 9.1.2020 e 12341 del 25.06.2020, tale formazione è riconosciuta ai fini della sperimentazione, in quanto le "*Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità*" - recepite nell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre u.s. - hanno affidato tale attività alle Regioni e agli Ordini professionali. Si evidenzia nuovamente che tale momento formativo, realizzato anche con la collaborazione delle principali Associazioni professionali e scientifiche del settore, è fondamentale per la buona riuscita della suddetta sperimentazione.

Come si ricorderà, la Federazione, già nel corso del precedente triennio formativo, aveva attivato un analogo *Dossier* (cfr. circolare n. 10788 del 12.01.2018), che ha consentito ai farmacisti di ottenere una riduzione dell'obbligo formativo nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019 per la semplice partecipazione, mentre un massimo di altri 20 crediti per il triennio successivo 2020-2022 a condizione di rispettare in fase di realizzazione alcuni criteri di coerenza rispetto a quanto programmato (delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019 - si veda anche la sopraindicata *Guida Pratica alla formazione continua del farmacista* e il relativo *Decalogo* disponibile all'indirizzo internet http://www.fofi.it/inside.php?pagina=30).

*** *** ***

Si informa altresì che è stato attivato il secondo evento formativo ECM federale del presente triennio formativo, disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna sponsorizzazione per tutti gli iscritti all'Albo, sulla piattaforma di formazione a distanza della Federazione www.fadfofi.it dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021.

Tale corso FAD denominato "*AMR - One Health*" (link https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp) è dedicato all'argomento dell'antimicrobico-resistenza (che - in virtù di apposita delibera della CNFC - è stata indicata come tematica di interesse nazionale e conseguentemente beneficia in fase di accreditamento di una maggiorazione dei relativi crediti formativi) ed è stato registrato in occasione dell'evento residenziale organizzato dal Ministero della salute alla fine dello scorso anno, in collaborazione con la FOFI, la FNOMCeO e la FNOVI.

Il corso, che ha una durata di 6 ore e consente di acquisire 7,8 crediti formativi nell'ambito dell'Area degli obiettivi di sistema n. 33, è finalizzato ad offrire agli iscritti informazioni scientificamente valide sulla suddetta questione, che sta assumendo una sempre maggiore importanza sia in ambito di cure umane sia di cure veterinarie e necessita ad avviso della comunità scientifica di un approccio condiviso tra le diverse professioni sanitarie (c.d. approccio *one health*).

*** *** ***

Si rammenta che è ancora disponibile su un'altra piattaforma informatica (link https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307) il corso FAD sull'emergenza sanitaria da COVID-19 denominato "*Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)*" (cfr. le citate circolari nn. 11999/2020, 12204/2020 e 12304/2020). Anche l'argomento sull'infezione da

nuovo Coronavirus era stato individuato dalla Commissione nazionale tematica di interesse nazionale.

L'evento formativo federale affronta la storia dell'epidemia dai primi casi segnalati e fornisce informazioni *evidence-based* di qualità sulle caratteristiche della pandemia, sui possibili scenari futuri, sulla valutazione del rischio, sulla carta d'identità del virus, sulla malattia che causa, su contagio e modalità per evitarlo, sulle misure di sanità pubblica e sull'importanza di una corretta comunicazione/informazione. Tramite i *link* inseriti nei materiali formativi è possibile anche sapere dove trovare aggiornamenti online in tempo reale sulla situazione della pandemia.

Si rammenta che tale corso sarà disponibile al sopraindicato link alla piattaforma FAD Saepe per un anno e che, quindi, dovrà essere completato entro il 4 marzo 2021.

*** *** ***

Si informa che la Federazione intende mettere a disposizione di tutti i farmacisti ulteriori corsi ECM per tutta la durata del triennio 2020-2022 e che, in particolare, entro la fine dell'anno saranno resi disponibili diversi eventi formativi. In merito, seguirà un'apposita circolare informativa della relativa attivazione.

In considerazione dell'evidente rilevanza di quanto sopra illustrato, si invitano gli Ordini provinciali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti e, a tal fine, si trasmettono in allegato i banner del corso *AMR - One Health* da inserire nei siti istituzionali e nelle comunicazioni ufficiali degli Ordini (confronta banner in diverse dimensioni - all. da 1 a 5).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 5

ALL. N°02

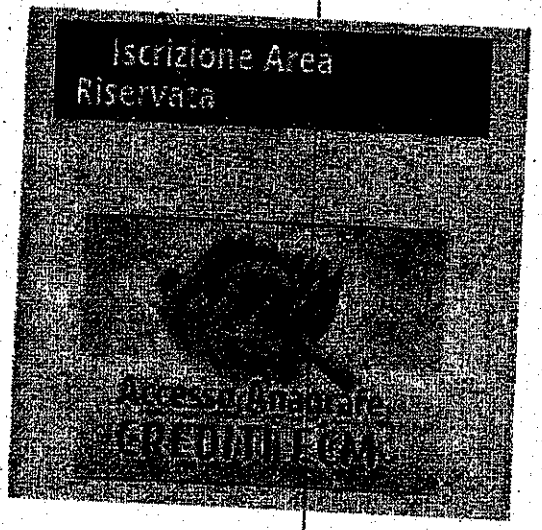
In caso di problemi di accesso alla piattaforma, il farmacista potrà contattare il servizio assistenza selezionando l' "*Help-Desk*" e compilando un apposito modulo.
I tecnici provvederanno a ricontattare l'utente per risolvere il problema.

Si raccomanda la massima adesione ai corsi.

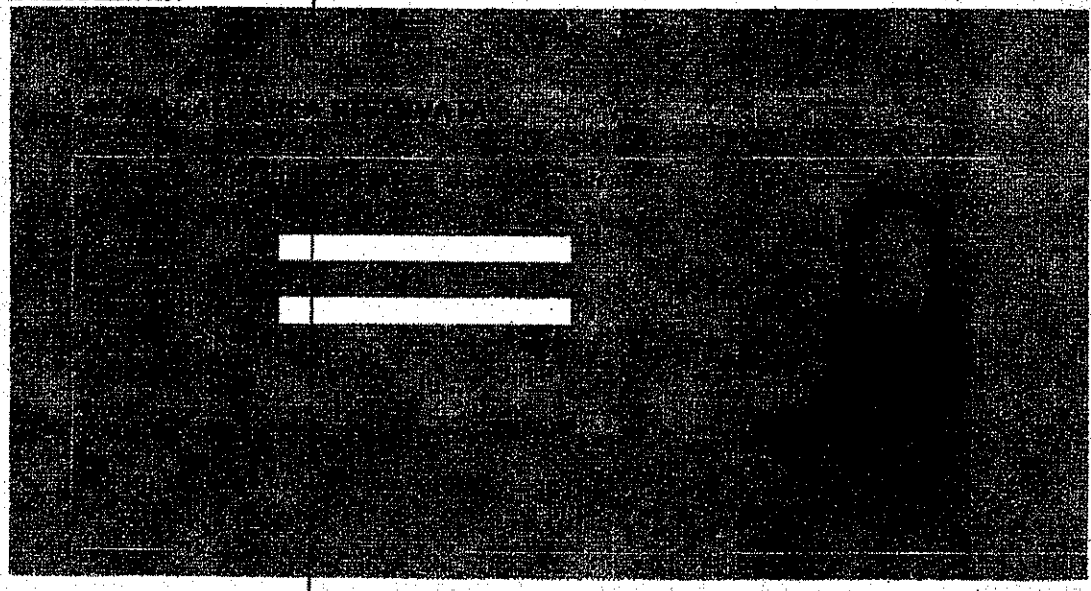
C.o.Ge.A.P.S.

La C.o.G.e.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e Collegi professionali e Associazione dei professionisti della salute che partecipano ai programmi ECM.
L'iscritto, che voglia conoscere il numero dei propri crediti acquisiti nel corso del triennio, potrà collegarsi al sito della Co.Ge.A.P.S. all'indirizzo www.cogeaps.it

Nella Home Page, troverà in basso "Isrizione area riservata".

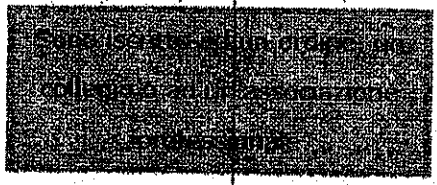


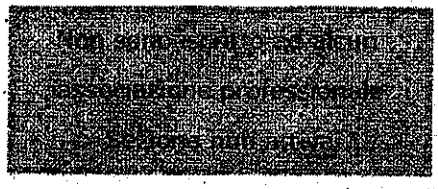
Cliccando sulla voce "Accesso Anagrafe Crediti ECM" comparirà la seguente schermata:



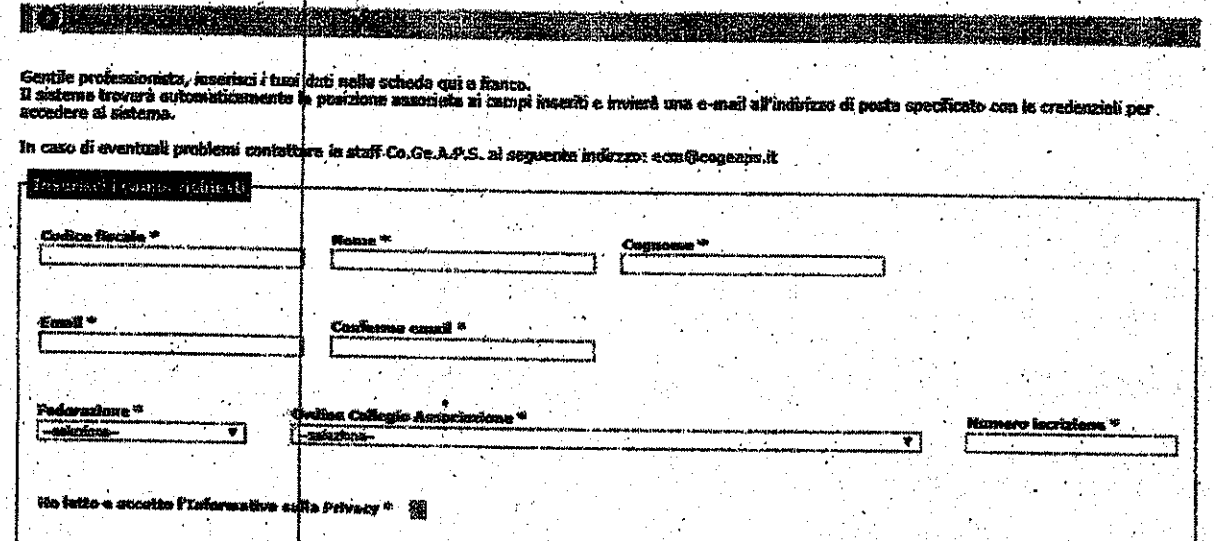
Dopo aver selezionato il comando "Registrati", comparirà la seguente richiesta:

Scegliere l'opzione che rispecchia la sua situazione





L'iscritto, dovrà scegliere la prima *opzione* e inserire i propri dati attraverso la seguente schermata:



E' molto importante indicare una e-mail di riferimento valida al fine di ricevere le credenziali per accedere al sistema.

Nel caso si riscontrino anomalie si potrà contattare lo staff di Co.Ge.A.P.S. all' indirizzo ecm@cogeaps.it oppure telefonare al numero 06-36000893 dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Cordiali saluti.

Il PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

ALL N°03

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA

GUIDA PRATICA

Approvata dal Comitato Centrale con la deliberazione n. 96/2019 del 9 maggio 2019

e aggiornata al 2 agosto 2019

INDICE

PREFAZIONE **5**

LEGENDA **6**

IL DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA **7**

GUIDA PRATICA **11**

1. Obbligo formativo e decorrenza **13**

2. Tipologie di attività formative erogate dai *Provider* **14**

2.1 Formazione Residenziale (RES) **14**

2.1.1 Residenziale classica 14

2.1.2 Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze 14

2.1.3 Videoconferenza 14

2.2 Formazione sul Campo (FSC) **14**

2.2.1. Training individualizzato 15

2.2.2. Gruppi di miglioramento 15

2.2.3. Attività di ricerca 15

2.3. Formazione a Distanza (FAD) **15**

2.3.1. FAD con strumenti informatici/cartacei 15

2.3.2. *E-learning* 15

2.3.3. FAD sincrona 15

2.4. Formazione Blended **15**

3. Formazione individuale **15**

3.1 Attività di ricerca scientifica **15**

3.1.1 Pubblicazioni scientifiche 15

3.1.2 Attività cliniche 16

3.2 Tutoraggio individuale **16**

3.3 Attività di formazione individuale all'estero: **16**

3.4 Attività di autoformazione **16**

3.4.1 Utilizzazione individuale materiali durevoli e sistemi di supporto per formazione continua 16

3.4.2 Lettura riviste scientifiche, capitoli libri e monografie 16

3.4.3 Ulteriori tipologie determinate da Federazioni e Ordini 16

4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM **17**

5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016 **17**

6. Obiettivi formativi e Dossier formativo **18**

6.1 Obiettivi formativi **18**

6.2 Dossier formativo individuale o di gruppo e Corsi ECM **18**

7. Esoneri ed Esenzioni **19**

7.1 Esoneri **19**

7.2 Esenzioni **20**

8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale **21**

9. Obbligo formativo e copertura assicurativa responsabilità professionale **21**

10. Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine **22**

10.1 Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. **22**

10.2 Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine **22**

ALLEGATI **23**

Allegato 1. Delibera CNFC 13.12.2016 "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"

Allegato 2. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema CO.GE.A.P.S.

Allegato 3. Certificazione ECM

Allegato 4. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

Allegato 5. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

Allegato 6. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

Allegato 7. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all'estero

Allegato 8. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

Allegato 9. Modello per il riconoscimento di esonero

Allegato 10. Modello per il riconoscimento di esenzione

Allegato 11. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

Allegato 12. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

PREFAZIONE

La partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in quanto presupposto per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale. Conseguentemente, il farmacista ha il dovere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività.

L'articolo 11 del *Codice deontologico del Farmacista* recepisce tale obbligo e ne riconosce l'imprescindibile funzione per l'adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella *governance* sanitaria, nonché all'evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.

Ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai *Provider* (ossia dei soggetti accreditati presso l'Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l'acquisizione di crediti ECM), nonché i crediti maturati con la partecipazione agli stessi.

A seguito dell'approvazione - con delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 25.10.2018 - del nuovo *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario* (in vigore il 1° gennaio 2019) e dei relativi allegati, attraverso i quali potrà essere chiesto il riconoscimento di crediti, la Federazione ha ritenuto opportuno offrire ai farmacisti italiani la presente *Guida pratica* per chiarire le regole fondamentali e i meccanismi di funzionamento dell'ECM.

La Commissione nella medesima riunione ha approvato, inoltre, il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM*. Tale Manuale delinea dettagliatamente i requisiti minimi e standard di accreditamento dei *Provider*, nonché la disciplina generale degli eventi di Educazione Continua in Medicina.

La *Guida pratica* cerca di approcciare il sistema dell'aggiornamento del professionista sanitario da un punto di vista pratico e, quindi, di illustrarne obblighi e diritti, ma anche gli strumenti principali messi a disposizione dei farmacisti.

Le iniziative federali nell'ambito della formazione ECM realizzate nel corso degli ultimi anni (quali, ad esempio, l'attivazione già nel 2017 del *Dossier formativo di gruppo della FOFI* e la messa a disposizione in maniera completamente gratuita di 15 eventi formativi coerenti col Dossier stesso, per un totale di 107 crediti ECM) confermano la volontà della Federazione di affiancare il farmacista nell'adempimento dei propri obblighi formativi.

Giovanni Zorgno
Coordinatore
Comitato Scientifico FOFI Provider

Andrea Mandelli
Presidente
Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Legenda dei principali termini utilizzati nella presente *Guida pratica* e relativi **acronimi**

"ECM": Educazione Continua in Medicina

"CNFC": Commissione Nazionale per la Formazione Continua

"Obbligo formativo triennale": l'obbligo formativo del farmacista stabilito dalla CNFC, che nel triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti ECM al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni

"Manuale del professionista": Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato, unitamente ai correlati allegati, con delibera della CNFC del 25.10.2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019

"Manuale Provider ed Eventi": Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM, approvato, unitamente ai correlati allegati, con delibera della CNFC del 25.10.2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019

"Corsi ECM": eventi formativi di educazione continua in medicina, contenuta nei suddetti Manuali e nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM, approvati con delibera della CNFC del 13.12.2016

"Provider": soggetti accreditati presso l'Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l'acquisizione di crediti ECM

"Co.Ge.A.P.S.": Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

"Dossier formativo di gruppo della FOFI": il Dossier formativo di gruppo elaborato dalla Federazione per favorire la programmazione delle attività formative e l'integrazione interprofessionale del farmacista.

IL DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA

1. ***Qual è il numero di crediti ECM per il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 e da quando decorre l'obbligo?***

 L'**obbligo formativo** per il triennio 2017-2019 del farmacista è pari a **150 crediti ECM al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali** relative ai casi esaminati nei successivi punti. L'obbligo formativo decorre dal **1° gennaio successivo** alla data di **prima iscrizione** all'Ordine.

 (Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza)

2. ***Come posso acquisire crediti ECM?***

 Attraverso corsi accreditati, crediti individuali e docenza, secondo il seguente elenco:

 a) **Corsi accreditati da *Provider* riconosciuti**: Formazione residenziale classica (**RES**), Formazione sul campo (**FSC**), Formazione a distanza (**FAD**), **Formazione *Blended***;
 b) **Crediti individuali**: Attività di ricerca scientifica, Tutoraggio individuale, Attività di formazione all'estero, Autoformazione.
 c) **Attività di docenza**: è riconosciuta dai *Provider* al docente/relatore/moderatore/tutor dell'evento nei casi previsti dalla normativa ECM.

 (Par. 2. Tipologie di attività formative erogate dai Provider, Par. 3. Formazione individuale e Par. 4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM)

3. ***Quali sono le principali limitazioni nell'acquisizione dei crediti?***

 Per **eventi ECM** erogati da ***Provider* accreditati** sussiste un limite **minimo del 40% di crediti**, mentre il **restante 60% al massimo** con **crediti** per **Formazione individuale** (di cui **max 20%** per **Autoformazione**) **oppure** per attività di **Docenza.** Ogni **singolo corso** può comportare **al massimo** l'attribuzione di **50 crediti formativi.**

 (Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza)

4. ***Come si acquisiscono i crediti per formazione individuale?***

 La **Formazione individuale** comprende l'attribuzione di **crediti mediante attività formative non erogate dai *Provider*** (nelle ipotesi dettagliate al Par. 3.), che possono essere acquisiti esclusivamente su **istanza** del singolo **farmacista, presentata all'Ordine** (o inserita nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S., tranne per le tipologie di autoformazione individuate dalla FOFI e dagli Ordini) **utilizzando** i **modelli** predisposti dalla *CNFC* (cfr. ***Allegati da 4 a 8***).

 (Par. 3. Formazione individuale)

5. ***Cosa sono l'Esonero e l'Esenzione? Riducono l'obbligo formativo triennale? Quando se ne ha diritto e come fare a richiederli?***

 Esonero ed esenzione sono due istituti stabiliti e regolamentati dalla CNFC, che **consentono** al farmacista di **ottenere** una **riduzione** del **numero** dei **crediti** del proprio obbligo formativo triennale. Entrambi possono essere ottenuti soltanto a seguito di

richiesta del singolo **farmacista**, presentata all'Ordine (o inserita nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. **utilizzando** i **modelli** predisposti dalla CNFC (cfr. ***Allegati da 9 a 11***).

L'esonero può essere riconosciuto a seguito di partecipazione a **corsi universitari, post-laurea e di formazione** nell'ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista. Si calcola come una riduzione di un terzo dei crediti dell'obbligo formativo rapportato a ciascun anno di frequenza e la sua durata massima è pari a quella del corso frequentato. Le specifiche fattispecie e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel **Par. 7.1** della *Guida pratica*.

L'esenzione ha come requisito fondamentale la **sospensione dell'attività professionale** e l'incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata dal farmacista. Essa comporta una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione, ma ove coincidesse con l'anno solare la riduzione è di 1/3 dell'obbligo. Le specifiche fattispecie di sospensione dell'attività professionale e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel **Par. 7.2** della *Guida pratica*.

(Par. 7. Esoneri ed Esenzioni)

6. ***Oltre alle Esenzioni e agli Esoneri esistono altre forme di riduzione del numero dei crediti?***

Il **Dossier formativo individuale o il Dossier formativo di gruppo** - come quello realizzato per i farmacisti dalla Federazione, al quale aderiscono automaticamente tutti gli iscritti all'Albo - consentono di ottenere una **riduzione** dell'obbligo formativo fino ad un **massimo di 50 crediti** (di cui 30 nel presente triennio ottenuti semplicemente per la partecipazione al Dossier; mentre, i restanti potranno essere ottenuti nel prossimo triennio, rispettando alcuni criteri di coerenza con il Dossier formativo programmato, dettagliati nel Par. 6.2 della *Guida pratica* – delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019).

Inoltre, la CNFC ha previsto una **riduzione** derivante **dall'attività formativa del precedente triennio**: per coloro che nel triennio 2014-16 hanno acquisito tra **121 e 150** crediti è previsto un bonus di **30 crediti**, mentre per coloro che hanno acquisito tra **80 e 120** crediti il bonus è di **15 crediti**.

Infine, il farmacista che ha acquisito nel presente triennio almeno **10 crediti** per il superamento dei **corsi** in tema di **Vaccini e strategie vaccinali** (esiste un apposito corso FAD della Federazione) avrà diritto ad un **bonus** nel prossimo triennio 2020-2022 **pari a 10 crediti**.

(Par. 6.2. Dossier formativo individuale o di gruppo e Corsi ECM)

7. ***Che cosa sono l'Attestazione dei crediti e la Certificazione triennale e chi le rilascia?***

Tra le competenze degli Ordini vi è quella di rilasciare all'iscritto che ne faccia richiesta l'**Attestazione dei crediti formativi maturati** (redatta sulla base dell'***Allegato 2***) e la **Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale** (redatta sulla base dell'***Allegato 3***).

(Par. 8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale)

8. *Quali sono gli altri strumenti a disposizione del farmacista per tenere sotto controllo il numero di crediti acquisiti?*

Il farmacista ha a sua disposizione due strumenti per verificare in qualsiasi momento la propria situazione formativa: l'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e l'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine (strumento disponibile solo per gli iscritti agli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del software ORDINEP).

(Par. 10. Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine)

9. *E' possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016?*

E' possibile recuperare i crediti mancanti per il pieno assolvimento dell'obbligo formativo relativi al triennio 2014-2016 mediante lo spostamento dei crediti acquisiti nel triennio in corso a quello precedente, utilizzando la specifica funzione nell'Area riservata sul sito del Co.Ge.A.P.S.. Tale spostamento sarà relativo all'intero corso e dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2019, una volta effettuato sarà irreversibile.

(Par. 5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016)

10. *Quali corsi ECM sono attivi sul portale www.fadfofi.com?*

Il seguente quadro sintetico riepiloga gli eventi formativi attivati dalla Federazione nel biennio 2018-2019 e messi a disposizione di tutti i farmacisti in modo completamente gratuito e senza alcuna sponsorizzazione.

Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:	**Attivo sino al:**	Crediti:
"Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato"	**31/12/2019**	10,5
"Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco"	**31/12/2019**	4
"Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali"	**31/12/2019**	10,5
"Paziente e 'cliente': una corretta informazione per trasformare il cross selling in opportunità di salute"	**17/12/2019**	7
"Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista"	**17/12/2019**	10,5
"Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia"	**17/12/2019**	5
"Il farmacista come counselor"	**17/12/2019**	5
"La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta elettronica veterinaria"	**31/12/2019**	6

Per partecipare ai corsi è sufficiente cliccare sul link **www.fadfofi.com** e registrarsi alla piattaforma FAD.



Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

Guida pratica

BancaEtruria

1. Obbligo formativo e decorrenza

La *CNFC* ha determinato che l'ammontare complessivo dell'**obbligo formativo del farmacista nel triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti ECM**[1], al lordo di eventuali **esoneri** (vedi Par. 7.1), **esenzioni** (vedi Par. 7.2), **riduzione** per l'adesione al **Dossier formativo di gruppo o** al **Dossier individuale** (vedi Par. 6.2) ed altre riduzioni che spettano al singolo farmacista[2].

CONDIZIONI Non è previsto un numero minimo di crediti da dover acquisire annualmente, pertanto, è possibile completare l'intero debito formativo anche in un singolo anno, tuttavia, ogni **singolo corso** ECM può consentire al **massimo** l'attribuzione di **50 crediti formativi**.

L'obbligo **decorre** dal **1° gennaio successivo** alla data di **prima iscrizione** all'Ordine[3] e il farmacista deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo (ad esempio: iscrizione 28 giugno 2018 → decorrenza obbligo 1 gennaio 2019 per un debito di 50 crediti). Quindi, **il primo anno di iscrizione all'Albo non si è obbligati all'aggiornamento professionale**.

Il fabbisogno formativo del singolo farmacista deve rispettare il seguente frazionamento:

- **almeno il 40%** mediante **attività** formative **erogate** dai ***Provider***;
- la **restante parte**, quindi, al massimo il 60% potrà essere maturato anche mediante **crediti** derivanti dall'attività di **docenza** (vedi Par. 4) e **attività di formazione individuale non erogata da *Provider*** (vedi Par. 3 con il dettaglio delle diverse tipologie);
- **limitazione di 1/3** dell'obbligo formativo derivante da **crediti** a seguito di **reclutamento** da parte di **imprese commerciali** operanti in ambito sanitario[4].

È possibile verificare la propria situazione formativa in qualsiasi momento utilizzando due strumenti:

- l'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. dell'Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM (vedi Par. 10.1 per le indicazioni sulla registrazione al portale in sede di primo accesso);
- l'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine (strumento disponibile solo per gli iscritti agli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del software ORDINE FF - vedi Par. 10.2). Il *Manuale del professionista* affida al singolo farmacista un ruolo attivo nella gestione del proprio percorso formativo, consentendogli di inserire richieste individuali di esoneri, esenzioni e di

[1] Delibera CNFC del 4 novembre 2016.

[2] Riduzione in funzione della formazione del precedente triennio, secondo questi parametri: - 30 crediti, ai sanitari che nel precedente triennio hanno maturato crediti superiori a 121 (fino a 150); - 15 crediti, se sono stati maturati di crediti compresi tra 80 e 120.
Inoltre, c'è un bonus di 10 crediti nel prossimo triennio 2020-2022 per il superamento di corsi in tema di Vaccini e strategie vaccinali (esiste un apposito corso FAD della Federazione - vedi Par. 6.2).

[3] L'art. 26 dell'Accordo Stato/Regioni del 2.2.2017 prevede che l'obbligo formativo decorre dalla data di conseguimento del titolo abilitante, tuttavia, la delibera della CNFC del 27.9.2018 ha chiarito che "*per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione*", tale termine "*decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine*".

[4] Si intende reclutato, infatti, il professionista sanitario che per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici diretti ed indiretti da parte di tali imprese. Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al *Provider* il proprio reclutamento.

E5000000BHW7000000000000935

riconoscimento di crediti per le attività di formazione individuale, attraverso la presentazione di apposite istanze redatte sulla base degli schemi approvati dalla *CNFC* e allegati al *Manuale del professionista* (cfr. ***Allegati numerati da 4 a 11***).

2. Tipologie di attività formative erogate dai *Provider*

La *CNFC* ha individuato le diverse **tipologie** di **formazione erogate** dai ***Provider*** **ECM e** ha stabilito, inoltre, i "***Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM***" e le modalità di partecipazione (si veda l'***Allegato 1*** per il dettaglio schematico dei crediti spettanti per ogni singola attività formativa)[5]. Tra le ultime modifiche introdotte, si segnala che è stato deliberato un incremento di 0.3 crediti/ora per le attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche di interesse nazionale (indicate dalla *CNFC*) ovvero su tematiche di specifico interesse regionale (individuate da apposito provvedimento della Regione e riconosciute dalla *CNFC*)

Si noti bene, nelle modalità di acquisizione di crediti tramite *Provider* non sono ricomprese propriamente quelle inerenti alla docenza (sebbene attribuiti dai *Provider* stessi), al tutoring e alle attività del moderatore e del relatore (vedi Par. 4), che quindi non possono superare, cumulativamente alla formazione individuale (vedi Par. 3), il suddetto 60% del debito formativo.

2.1 Formazione Residenziale (RES)

2.1.1 Residenziale classica

Attività da svolgersi in sedi fisiche (massimo 200 partecipanti) e alla presenza diretta del docente che cura la formazione e la successiva verifica di apprendimento[6]; sono previste forme di metodologie interattive per l'aumento del livello di interazione tra discenti e i tutor/docenti, che consentono un incremento dei crediti;

2.1.2 Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze

Attività da svolgersi in sedi fisiche di grandi dimensioni (più di 200 partecipanti) e alla presenza diretta del docente che cura la formazione e la successiva verifica di apprendimento; peraltro all'interno dei suddetti eventi possono essere istituite sotto sessioni come workshop, seminari o corsi teorici (con meno di 100 partecipanti previsti), alla presenza diretta del docente che cura la formazione e la successiva verifica di apprendimento[7];

2.1.3 Videoconferenza

Attività residenziali che prevedono forme di trasmissione a distanza e simultanea in ulteriori sedi, con la presenza del personale del *Provider* e/o tutor e docenti.

2.2 Formazione sul Campo (FSC)

[5] Delibera CNFC del 13 dicembre 2016 - Cfr. *Allegato 1*.

[6] E' possibile svolgere la prova di valutazione dell'apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell'evento, effettuando una singola compilazione del questionario (non ripetibile).

[7] Vedi la precedente nota[1].

2.2.1. Training individualizzato

Partecipazione a tirocini, training, periodi di affiancamento, attività di addestramento, che si svolgono in contesti lavorativi qualificati, alla presenza di un tutor e con un rapporto massimo 1:5 con i discenti;

2.2.2. Gruppi di miglioramento

Attraverso l'interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc.;

2.2.3. Attività di ricerca

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali.

2.3. Formazione a Distanza (FAD)

2.3.1. FAD con strumenti informatici/cartacei

Fruizione individuale di materiali attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal *Provider*;

2.3.2. *E-learning*

Utilizzazione di materiale didattico attraverso l'utilizzo di tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet su un'apposita piattaforma realizzata e messa a disposizione del discente dal *Provider*;

2.3.3. FAD sincrona

Partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, *webinar*), fruibile in diretta dagli utenti ad orari prestabiliti, mediante connessione ad Internet.

2.4. Formazione Blended

Tale tipologia può essere anche definita come una formazione mista tra le precedenti forme di apprendimento.

3. Formazione individuale

Le attività di formazione individuale si distinguono in:

3.1 Attività di ricerca scientifica:

3.1.1 Pubblicazioni scientifiche

Agli autori di libri, saggi, monografie, articoli e riviste censite nelle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science/Web of Knowledge* → diritto al riconoscimento di **3 crediti** (se **primo nome e/o ultimo nome**) o **1 credito** (se **altro nome**) a pubblicazione.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per pubblicazioni scientifiche*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla *CNFC* (***Allegato 4***) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S.

3.1.2 Attività cliniche

Sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al D.M. del 17 dicembre 2004[8], danno diritto al riconoscimento di 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi, di 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi o 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per sperimentazioni cliniche*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla *CNFC* (***Allegato 5***) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S..

3.2 Tutoraggio individuale:

L'attività di tutoraggio individuale svolto dai farmacisti in favore dei tirocinanti universitari consente di ottenere il riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**. Non possono essere riconosciuti crediti formativi ai professori universitari e agli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per attività di tutoraggio individuale*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla *CNFC* (***Allegato 6***) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S.

3.3 Attività di formazione individuale all'estero:

La formazione del farmacista all'estero può essere svolta **sia presso soggetti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sia presso soggetti non inseriti nella LEEF**, ma svolta in uno dei paesi stranieri inseriti nella delibera della *CNFC* del 25.10.2018 o formazione in virtù di convenzioni per il mutuo riconoscimento delle attività formative. Le specifiche **limitazioni** e **modalità di calcolo** per il riconoscimento dei **crediti** sono dettagliate nei **punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 del *Manuale del professionista*** *(cfr. **Allegato 12**)*.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per attività di formazione all'estero*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla *CNFC* stessa (***Allegato 7***) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S.

3.4 Attività di autoformazione:

L'attività di **autoformazione**, che complessivamente non può superare il **limite del 20%** dell'obbligo formativo triennale[9], può avvenire mediante:

3.4.1 Utilizzazione individuale di **materiali** durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e **distribuiti da *Provider* accreditati**;

3.4.2 Lettura di **riviste scientifiche**, di capitoli di **libri** e di **monografie non accreditati come eventi formativi ECM**.

3.4.3 **Ulteriori tipologie determinate dalle Federazioni e dagli Ordini**. Il Comitato Centrale della FOFI ha individuato le seguenti ipotesi aggiuntive:

[8] Si veda, a tal proposito, l'art. 1 della L. 3/2018, con il quale è stata conferita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

[9] Delibera CNFC del 27.9.2018, che ha innalzato dal 10% al 20% il limite per il presente triennio.

a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati *Round Robin* ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Fondazione Farma Academy, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);
c) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal *Banco Farmaceutico* o dall'*Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;*
d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è in funzione dell'impegno orario autocertificato ed è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti Ecm per attività di autoformazione*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla *CNFC* stessa (***Allegato 8***), che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S. (**N.B. Attenzione** per la fattispecie 3.4.3, ossia per le **tipologie determinate** dalla **Federazione** e dagli **Ordini**, le relative **istanze** devono essere **presentate esclusivamente** all'**Ordine** di appartenenza, in quanto il Co.Ge.A.P.S. non può conoscere, ovviamente, tutte le specifiche attività individuate dagli Ordini professionali. Sarà cura dell'Ordine stesso inviare le richieste, anche cumulativamente, al suddetto Consorzio).

4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM

Il farmacista che partecipa al corso ECM in qualità di **docente/relatore/moderatore/tutor** dell'evento ha diritto ad ottenere dal *Provider* l'attribuzione dei **crediti** secondo la **tabella 11** dei ***Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM*** (delibera della *CNFC* del 13.12.2016 - cfr. ***Allegato 1***).

Le regole e limitazioni sull'acquisizione dei crediti da parte dei docenti, anche in relazione all'incompatibilità con la stesura della prova di apprendimento e la partecipazione al medesimo corso in qualità di discente, sono dettagliatamente indicate nel punto 1.6 del *Manuale del professionista* ***(cfr. Allegato 12)*** e nella suddetta delibera della *CNFC* del 13.12.2016 (cfr. ***Allegato 1***)..

5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016

I farmacisti che nel precedente triennio non hanno soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, possono recuperare i crediti mancanti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, attraverso il trasferimento dei crediti maturati al triennio 2014-16[10].

[10] Delibera CNFC del 27.9.2018.

Ciascun farmacista può effettuare lo spostamento dei crediti, mediante una specifica procedura informatica da eseguire nell'Area riservata nel portale del Co.Ge.A.P.S. (vedi Par. 10.1). Lo spostamento, una volta effettuato, sarà irreversibile e non frazionabile.

6. Obiettivi formativi e Dossier formativo

6.1 Obiettivi formativi

Le attività formative proposte al farmacista sono programmate e realizzate in base agli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM.

La *CNFC* ha individuato, gli obiettivi formativi all'interno delle tre seguenti macroaree:

a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
b) obiettivi formativi di processo;
c) obiettivi formativi di sistema.

L'elenco completo degli obiettivi formativi è riportato nel punto 4.2.1 del *Manuale del professionista* ***(cfr. Allegato 12)***.

6.2 Dossier formativo individuale, Dossier formativo di gruppo e Corsi ECM

Il Dossier Formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione rispetto alla professione esercitata.

Se ne distinguono due tipologie: individuale o di gruppo.

Quello individuale è elaborato direttamente dal singolo professionista in ragione della personale programmazione formativa triennale, mediante accesso all'Area riservata sul portale del Co.Ge.A.P.S. e, nella sua costruzione, il farmacista deve rispettare il requisito di congruità con la professione. La *CNFC,* nel 2016[11], ha introdotto la possibilità per le Federazioni ed Ordini professionali di realizzare il Dossier formativo di gruppo per ogni professione sanitaria, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la programmazione delle attività formative e l'integrazione interprofessionale.

Il Dossier formativo, sia individuale che di gruppo, realizzato per l'intero triennio nella misura del 70% rispetto a quello programmato, dà luogo a una riduzione dell'obbligo formativo nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019, mentre un massimo di altri 20 crediti sono assegnati nel triennio successivo 2020-2022 (delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019). Il bonus è unico indipendentemente dal numero e dalla tipologia di Dossier realizzato.

La Federazione, che ha proposto e sostenuto tale innovazione, ha realizzato sin dal primo anno il *Dossier formativo di gruppo della FOFI* (massimizzando, in tal modo, la riduzione cui ha diritto il farmacista) e attivato nel corso del presente triennio 2017-2019 numerosi corsi ECM FAD, perfettamente coerenti con il Dossier stesso.

Tali corsi sono stati messi a disposizione, in maniera completamente gratuita per tutti gli iscritti all'Albo, fino al 31 dicembre 2018 sulla precedente piattaforma federale www.fofifad.com e, successivamente, sul nuovo portale www.fadfofi.com (dedicato alla formazione del farmacista nel periodo 2018-2019). Complessivamente i corsi attivati dalla Federazione nel presente triennio consentono di ottenere 107 crediti ECM suddivisi in 15 eventi formativi.

[11] Delibera CNFC del 4 novembre 2016.

La *CNFC*[12] ha indicato a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l'opportunità di seguire corsi su tematiche di interesse nazionale, come vaccini e strategie vaccinali, che consentono di conseguire un bonus fino a 10 crediti per il triennio formativo 2020-2022.

La Federazione, per tale ragione, nel 2018 ha attivato il corso *"Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali"* - inserito nel suddetto *Dossier formativo di gruppo della FOFI* -, che consentirà agli iscritti che lo supereranno entro il 31 dicembre l'ottenimento del suddetto bonus.

7. Esoneri ed Esenzioni

La *CNFC* stabilisce quali possano essere i casi oggetto di esoneri ed esenzioni che comportano una riduzione dell'obbligo formativo e li disciplina nel *Manuale del professionista*.

Le relative **istanze** possono essere presentate **all'Ordine** di iscrizione, al quale **compete** la **relativa valutazione**, ovvero inserite direttamente dal farmacista nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. (vedi Par. 10.), **secondo** i modelli riportati agli ***Allegati 9 e 10.*** Tali tipologie di riduzione sono cumulabili per periodi differenti, mentre, in caso di sovrapposizione temporale si dovrà dare priorità agli esoneri ove la sua applicazione sia maggiormente favorevole al professionista sanitario.

L'***Allegato 11*** riguarda, invece, le istanze di esonero ed esenzione presentate dal singolo professionista sebbene **non espressamente previste** dal suddetto *Manuale del professionista* e inserite nei successivi paragrafi 7.1 e 7.2, il cui riconoscimento è rimesso alla valutazione della *CNFC*.

7.1 Esoneri

L'**esonero** è una **riduzione** dell'obbligo formativo individuale triennale. Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero sono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

L'esonero è calcolato come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza ed è riconosciuto a seguito di istanza del farmacista, prodotta utilizzando l'apposito modello predisposto dalla *CNFC* (***Allegato 9***). Il farmacista ha la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero. L'esonero non può eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esonero sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

I casi di esonero per la partecipazione a corsi universitari e di formazione nell'ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista sono i seguenti:

a) **Frequenza corso universitario nell'ambito delle attività attinenti alla professione**: laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del

[12] Delibera CNFC del 14 dicembre 2017.

MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;

b) **corso di formazione manageriale**, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

c) **corsi per il rilascio dell'attestato di micologo** ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

d) **corsi universitari attinenti alla professione di farmacista** che richiedono una **frequenza di almeno un anno solare** e attribuiscono **almeno 60 CFU/anno**;

e) **ulteriori corsi universitari** (accreditati dal MIUR) diversi da quelli della lett. e), purché sempre **attinenti alla professione di farmacista**, consentono di ottenere **un credito ECM ogni tre ore di frequenza** autocertificata dal professionista.

Per quanto concerne la possibilità per i farmacisti di ottenere l'esonero per la partecipazione a corsi relativi alle cosiddette Medicine Non Convenzionali (fitoterapia ed omeopatia) - previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" - la Federazione ha richiesto al Ministero della Salute l'estensione del suddetto accordo anche ai farmacisti e avrà cura di fornire informazioni in merito non appena possibile. Nelle more il farmacista potrà chiedere l'esonero per la partecipazione a tali corsi utilizzando l'***Allegato 11*** (relativo ai cosiddetti casi speciali) da inviare alla direttamente *CNFC* all'indirizzo e-mail ecm.professionistisanitari@agenas.it.

7.2 Esenzioni

L'esenzione costituisce una **riduzione** dell'obbligo formativo pari a **2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi** di **sospensione dell'attività professionale** e di incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata dal farmacista utilizzando l'apposito modello predisposto dalla *CNFC* (***Allegato 10***). Se l'esenzione coincide con l'intero anno solare la riduzione dell'obbligo formativo è di 1/3, pari ad un massimo di 50 crediti.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

I **casi** di esenzione sono quelli **di seguito indicati**:

a) congedo maternità e paternità;

b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio;

c) congedo per adozione e affidamento preadottivo;

d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale;

e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;

f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

i) richiamo alle armi come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

j) aspettativa per incarico di direttore socio-sanitario e direttore generale;

k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (la normativa richiamata nel *Manuale del professionista* e nell'*Allegato 10* riguarda espressamente l'esenzione per gli eletti nei due rami del Parlamento italiano, nel Parlamento europeo e per i consiglieri regionali);

l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza (rientra certamente l'ipotesi dell'incarico sindacale elettivo a livello nazionale[13]);

m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;

n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili;

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Ai farmacisti non dipendenti da strutture pubbliche/private, quali ad esempio i titolari di farmacia ovvero i soci di società titolari di farmacia, sono assimilabili i suddetti istituti laddove applicabili.

Peraltro, si osserva che l'istituto dell'esenzione potrebbe trovare applicazione anche in relazione ad **altre situazioni** che analogicamente potrebbero rientrare nelle sopra indicate fattispecie disciplinate (quale ad esempio l'elezione alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale), **purché** richiedano in concreto la predetta **sospensione dell'attività professionale**, per periodi di almeno 15 giorni continuativi non frazionabili, durante i quali il farmacista è stato impossibilitato a fruire dell'offerta formativa ECM.

8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale

Il farmacista, oltre alle funzioni descritte nel successivo Par. 10. presenti nel sito del Co.Ge.A.P.S. e nel sito dell'Ordine, può chiedere in qualsiasi momento al proprio Ordine di appartenenza:

- l'**Attestazione** del **numero di crediti** formativi effettivamente **maturati e registrati** sul sito Co.Ge.A.P.S. (cfr. ***Allegato 2***)[14];
- la **Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo** del triennio (cfr. *Allegato 3*)[15].

9. Obbligo formativo e copertura assicurativa responsabilità professionale

Per opportuna conoscenza, si segnala che alcune compagnie assicurative prevedono, nelle polizze relative al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, clausole che limitano o escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo ECM da parte del contraente della polizza. Ne consegue che in caso di contenzioso il risarcimento dell'eventuale danno potrebbe essere a carico direttamente del professionista. In altri casi, le compagnie determinano costi più elevati di copertura per quanti non sono in regola con i crediti ECM, proprio in virtù del maggior rischio di errore, mentre chi ha

[13] Sostituzione del titolare individuale o del direttore di farmacia ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. f) della L. 475/1968, con conseguente sospensione di attività professionale per almeno 15 gg.
[14] Art. 21, comma 1, lett. c), dell'ultimo Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.
[15] Vedi la precedente nota[12].

raggiunto il pieno soddisfacimento triennale ha la concreta prospettiva di vedersi riconosciuti sconti sui premi assicurativi.

10.Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine

Come già indicato nel Par. 1. il farmacista ha a disposizione due possibilità per verificare, autonomamente e in qualsiasi momento, la propria situazione formativa.

10.1 La prima ipotesi riguarda l'accesso **all'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.**, disponibile collegandosi all'apposito portale e registrandosi nella seguente pagina internet http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public.

Il farmacista, dopo essersi registrato (inserendo i propri dati personali e l'email di contatto) ed aver ricevuto le credenziali di accesso (USER pari al codice fiscale e PASSWORD che può essere personalizzata in un successivo momento), potrà effettuare il login accedendo al link http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e gestire la propria posizione ECM: verificare i crediti accumulati e già registrati (occorre considerare il lasso di alcuni mesi tra il corso effettuato e la registrazione dei crediti che avviene almeno 90 giorni dopo la chiusura del corso) sia relativi all'attuale triennio sia dei precedenti trienni, nonché inserire e verificare l'esito delle istanze di riconoscimento di Formazione individuale, Esoneri ed Esenzioni presentate utilizzando gli ***Allegati da 4 a 11***[16] (per informazioni dettagliate vedi rispettivamente il Par. 3. e il Par. 7.).

Il farmacista potrà, inoltre, effettuare lo spostamento dei crediti eccedenti dall'attuale triennio 2017-2019 a quello precedente 2014-2016 (vedi Par. 5.).

Con l'accesso al sito il professionista ha la possibilità di realizzare, peraltro, il proprio Dossier formativo individuale e/o di gruppo e verificarne la coerenza di realizzazione (vedi Par. 6.2). Allestito il Dossier, tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti uno degli obiettivi selezionati nel Dossier (dopo la rendicontazione dei corsi effettuata dai *Provider*) saranno inseriti automaticamente nel Dossier stesso.

10.2 L'altro strumento di cui può avvalersi il farmacista è quello relativo all'utilizzo **dell'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine** di appartenenza (disponibile solo per gli iscritti degli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del *software ORDINEPNET*).

In tale sezione, ogni professionista può inserire personalmente i crediti maturati ed inerenti agli attestati ricevuti dai *Provider* e può visualizzare, inoltre, i crediti di formazione individuale riconosciuti dal proprio Ordine a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando gli ***Allegati da 4 a 8***, nonché le riduzioni relative a Esoneri ed Esenzioni riconosciuti dal proprio Ordine a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando gli ***Allegati 9, 10 e 11***[17].

[16] N.B. Gli allegati sono realizzati in un formato PDF che per essere modificato dovrà essere aperto con la funzione "*Apri con*" (tasto destro del mouse) scegliendo il programma "*Word*" per avviare la conversione del file e, successivamente, abilitare la modifica. Una volta compilato il file dovrà essere stampato, firmato e inviato (in originale o scannerizzato) unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e all'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

[17] Vedi nota precedente.

ALLEGATI

Allegato 1. Delibera CNFC del 13 dicembre 2016 "*Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM*"

*Allegato 2. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema Co.Ge.A.P.S.

*Allegato 3. Certificazione ECM

*Allegato 4. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

*Allegato 5. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

*Allegato 6. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

*Allegato 7. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all'estero

*Allegato 8. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

*Allegato 9. Modello per il riconoscimento di esonero

*Allegato 10. Modello per il riconoscimento di esenzione

*Allegato 11. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

Allegato 12. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

* N.B. Gli allegati da 2 a 11 sono realizzati in un formato PDF modificabile che per essere personalizzato dovrà essere aperto con la funzione "*Apri con*" (tasto destro del mouse) scegliendo il programma "*Word*" per avviare la conversione del file e, successivamente, abilitare la modifica.

ALL.N°04

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

IL DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA

1. ***Qual è il numero di crediti ECM per il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 e da quando decorre l'obbligo?***

 L'**obbligo formativo** per il triennio 2017-2019 del farmacista è pari a **150 crediti ECM al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali** relative ai casi esaminati nei successivi punti. L'obbligo formativo decorre dal **1° gennaio successivo** alla data di **prima iscrizione** all'Ordine.

 (Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza)

2. ***Come posso acquisire crediti ECM?***

 Attraverso corsi accreditati, crediti individuali e docenza, secondo il seguente elenco:

 a) **Corsi accreditati da *Provider* riconosciuti**: Formazione residenziale classica (**RES**), Formazione sul campo (**FSC**), Formazione a distanza (**FAD**), **Formazione *Blended***;
 b) **Crediti individuali**: Attività di ricerca scientifica, Tutoraggio individuale, Attività di formazione all'estero, Autoformazione.
 c) **Attività di docenza**: è riconosciuta dai *Provider* al docente/relatore/moderatore/tutor dell'evento nei casi previsti dalla normativa ECM.

 (Par. 2. Tipologie di attività formative erogate dai Provider, Par. 3. Formazione individuale e Par. 4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM)

3. ***Quali sono le principali limitazioni nell'acquisizione dei crediti?***

 Per **eventi ECM** erogati da ***Provider* accreditati** sussiste un limite **minimo del 40% di crediti**, mentre il **restante 60% al massimo** con **crediti** per **Formazione individuale** (di cui **max 20%** per **Autoformazione**) **oppure** per attività di **Docenza.** Ogni **singolo corso** può comportare **al massimo** l'attribuzione di **50 crediti formativi.**

 (Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza)

4. ***Come si acquisiscono i crediti per formazione individuale?***

 La **Formazione individuale** comprende l'attribuzione di **crediti mediante attività formative non erogate dai *Provider*** (nelle ipotesi dettagliate al Par. 3.), che possono essere acquisiti esclusivamente su **istanza** del singolo **farmacista, presentata all'Ordine** (o inserita nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S., tranne per le tipologie di Autoformazione individuate dalla FOFI e dagli Ordini) **utilizzando** i **modelli** predisposti dalla *CNFC* (cfr. ***Allegati da 4 a 8***).

 (Par. 3. Formazione individuale)

5. ***Cosa sono l'Esonero e l'Esenzione? Riducono l'obbligo formativo triennale? Quando se ne ha diritto e come fare a richiederli?***

Esonero ed esenzione sono due istituti stabiliti e regolamentati dalla CNFC, che **consentono** al farmacista di **ottenere** una **riduzione** del **numero** dei **crediti** del proprio obbligo formativo triennale. Entrambi possono essere ottenuti soltanto a seguito di **richiesta** del singolo **farmacista**, presentata all'Ordine (o inserita nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. **utilizzando** i **modelli** predisposti dalla CNFC (cfr. ***Allegati da 9 a 11***).

L'esonero può essere riconosciuto a seguito di partecipazione a **corsi universitari, post-laurea e di formazione** nell'ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista. Si calcola come una riduzione di un terzo dei crediti dell'obbligo formativo rapportato a ciascun anno di frequenza e la sua durata massima è pari a quella del corso frequentato. Le specifiche fattispecie e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel **Par. 7.1** della *Guida pratica*.

L'esenzione ha come requisito fondamentale la **sospensione dell'attività professionale** e l'incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata dal farmacista. Essa comporta una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione, ma ove coincidesse con l'anno solare la riduzione è di 1/3 dell'obbligo. Le specifiche fattispecie di sospensione dell'attività professionale e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel **Par. 7.2** della *Guida pratica*.

(Par. 7. Esoneri ed Esenzioni)

6. ***Oltre alle Esenzioni e agli Esoneri esistono altre forme di riduzione del numero dei crediti?***

Il **Dossier formativo individuale o il Dossier formativo di gruppo** - come quello realizzato per i farmacisti dalla Federazione, al quale aderiscono automaticamente tutti gli iscritti all'Albo - consentono di ottenere una **riduzione** dell'obbligo formativo fino ad un **massimo di 50 crediti** (di cui 30 nel presente triennio ottenuti semplicemente per la partecipazione al Dossier; mentre, i restanti potranno essere ottenuti nel prossimo triennio, rispettando alcuni criteri di coerenza con il Dossier formativo programmato, dettagliati nel Par. 6.2 della *Guida pratica* – delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019).

Inoltre, la CNFC ha previsto una **riduzione** derivante **dall'attività formativa del precedente triennio**: per coloro che nel triennio 2014-16 hanno acquisito tra **121 e 150** crediti è previsto un bonus di **30 crediti**, mentre per coloro che hanno acquisito tra **80 e 120** crediti il bonus è di **15 crediti**.

Infine, il farmacista che ha acquisito nel presente triennio almeno **10 crediti** per il superamento dei **corsi** in tema di **Vaccini e strategie vaccinali** (esiste un apposito corso FAD della Federazione) avrà diritto ad un **bonus** nel prossimo triennio 2020-2022 **pari a 10 crediti**.

(Par. 6.2. Dossier formativo individuale o di gruppo e Corsi ECM)

7. ***Che cosa sono l'Attestazione dei crediti e la Certificazione triennale e chi le rilascia?***

Tra le competenze degli Ordini vi è quella di rilasciare all'iscritto che ne faccia richiesta l'**Attestazione dei crediti formativi maturati** (redatta sulla base dell'***Allegato 2***) e la **Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale** (redatta sulla base dell'***Allegato 3***).

(Par. 8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale)

8. *Quali sono gli altri strumenti a disposizione del farmacista per tenere sotto controllo il numero di crediti acquisiti?*

Il farmacista ha a sua disposizione due strumenti per verificare in qualsiasi momento la propria situazione formativa: l'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e l'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine (strumento disponibile solo per gli iscritti agli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del software ORDINEP).

(Par. 10. Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine)

9. *E' possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016?*

E' possibile recuperare i crediti mancanti per il pieno assolvimento dell'obbligo formativo relativi al triennio 2014-2016 mediante lo spostamento dei crediti acquisiti nel triennio in corso a quello precedente, utilizzando la specifica funzione nell'Area riservata sul sito del Co.Ge.A.P.S.. Tale spostamento sarà relativo all'intero corso e dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2019, una volta effettuato sarà irreversibile.

(Par. 5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016)

10. *Quali corsi ECM sono attivi sul portale www.fadfofi.com?*

Il seguente quadro sintetico riepiloga gli eventi formativi attivati dalla Federazione nel biennio 2018-2019 e messi a disposizione di tutti i farmacisti in modo completamente gratuito e senza alcuna sponsorizzazione.

Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:	**Attivo sino al:**	Crediti:
"Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato"	**31/12/2019**	10,5
"Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco"	**31/12/2019**	4
"Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali"	**31/12/2019**	10,5
"Paziente e 'cliente': una corretta informazione per trasformare il cross selling in opportunità di salute"	**17/12/2019**	7
"Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista"	**17/12/2019**	10,5
"Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia"	**17/12/2019**	5
"Il farmacista come counselor"	**17/12/2019**	5
"La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta elettronica veterinaria"	**31/12/2019**	6

Per partecipare ai corsi è sufficiente cliccare sul link **www.fadfofi.com** e registrarsi alla piattaforma FAD.

CM33

ALL N°05

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

FARMACIA DEI SERVIZI

FE Cannavò Fondazione Francesco Cannavò

Farmacia Dei Servizi

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2019 ha sancito l'accordo sul documento "Le linee d'indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità". La sperimentazione è il primo atto del riconoscimento dei nuovi ruoli professionali del Farmacista e della funzione della Farmacia italiana in un modello di governance sanitaria adeguato alla sfida dei tempi: FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI e la FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO', in partnership con EDRA e con la collaborazione di FEDERFARMA, ASSOFARM, FARMACIE UNITE, UTIFAR, SIFO, SIFAP, SIFAC, FENAGIFAR, FARMA ACADEMY hanno ritenuto utile definire un progetto formativo, per consentire ai Farmacisti il conseguimento delle competenze necessarie all'erogazione di prestazioni professionali appropriate ed efficaci.

I contenuti formativi sono stati sviluppati grazie al contributo di Società Scientifiche Nazionali e autorevoli relatori per garantire un profilo di eccellenza.

Il percorso è erogato dal provider Imagine (accreditamento standard n 6).

In collaborazione con

federfarma · assofarm · UTIFAR Unione Tecnica Italiana Farmacisti · Federazione Ordini Farmacisti Italiani · Società Italiana Farmacisti Preparatori · FENAGIFAR · FARMA ACADEMY

In partnership con

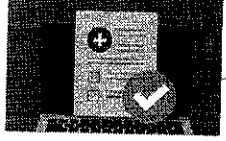
edra

Corsi disponibili

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): attivazione, arricchimento, consultazione

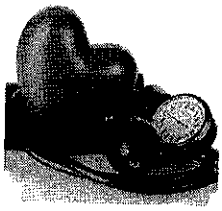
Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica
Servizi Cognitivi

4,5 crediti ECM



4,5 crediti ECM

Scheda corso

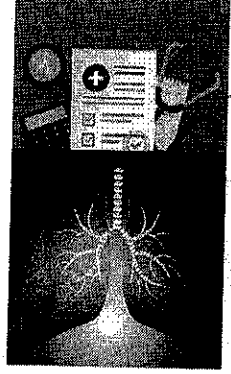


Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione

Servizi Cognitivi

4,5 crediti ECM

Scheda corso



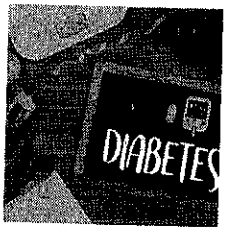
Scheda corso

Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO

Servizi Cognitivi

4,5 crediti ECM

Scheda corso

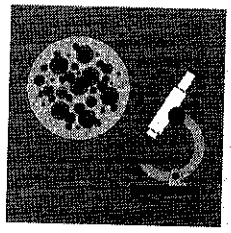


Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2 e screening

Servizi Cognitivi

4,5 crediti ECM

Scheda corso



Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci

Analisi prima istanza

4,5 crediti ECM

Scheda corso

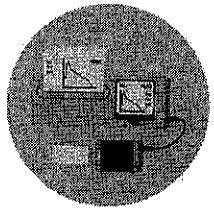


Servizi di telemedicina: Holter cardiaco

Analisi prima istanza

4,5 crediti ECM

Scheda corso

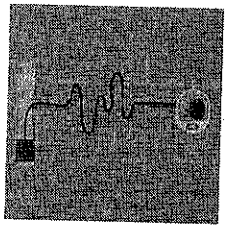


Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria

Analisi prima istanza

4,5 crediti ECM

Scheda corso

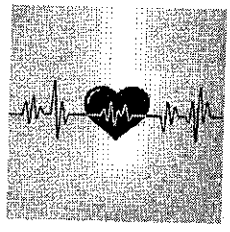


Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa

Analisi prima istanza

4,5 crediti ECM

Scheda corso



Servizi di telemedicina: ECG

Analisi prima istanza

4,5 crediti ECM

Scheda corso

Richiesta assistenza

Scegli la tipologia di assistenza

Il seguente modulo guidato consente di contattarci per richiedere l'assistenza necessaria. Riceverà una risposta nel più breve tempo possibile.

Note Legali Privacy

Copyright ©Imagine S.r.l. Via Carlo Noè, 45, 21013 Gallarate (VA) P.IVA 03390660961

ALL N°06



▶PER PRENOTARE IL CORSO È NECESSARIO EFFETTUARE IL LOGIN◀

CORSO 1
AMR One Health

Benvenuto

Per registrarti clicca sulla scritta «iscriviti» in alto a destra e compila il form di iscrizione. Se sei già iscritto accedi con le tue credenziali

Seleziona il corso di tuo interesse tra quelli disponibili nell'elenco a scorrimento nella Home Page

Consulta i contenuti del corso, compila il test di valutazione (max 5 tentativi) e scarica il certificato ECM

CLICCA QUI per accedere all'archivio delle edizioni terminate

Provider:
Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Partner tecnologico:
AIM group
AIM Education - AIM Group International

Copyright © 2020 FAD Fofi. Tutti i diritti riservati - Powered by Hippocrates Sintech S.r.l.

Provider: Partner tecnologico:

Questo sito web utilizza i **cookie** per aiutarci a offrirvi la migliore esperienza di navigazione. Continuando a utilizzare questo portale, acconsentite all'utilizzo da parte nostra di questo strumento. Per saperne di più su come utilizziamo i cookie e come gestirli vi preghiamo di leggere il nostro avviso in merito cliccando qui.

FOFI

Questo sito usa i cookie per migliorare la navigazione e fornire i propri servizi.

Non mostrare più

Maggiori informazioni

Accedi | Registrati

ALL. N°07

1 corsi previsti nel 2020 per un totale di **7,80** crediti

Tutti i corsi



Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-NCoV)

In questo contesto di emergenza epidemiologica per il coronavirus la Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha ritenuto importante offrire a tutti gli iscritti un corso dedicato al nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

★★★★½ 10.589 VOTI

crediti 7.80

Vai al corso

?

Non hai trovato le informazioni o il corso che stavi cercando?

Vuoi organizzare corsi per gli iscritti alla tua azienda sanitaria, al tuo ospedale, al tuo ordine professionale, alla tua regione? Ci sono corsi che vorresti offrire in convenzione ai tuoi iscritti? Qualunque sia la tua esigenza SAEPE la può soddisfare

Contattaci

Programmi

SEDLex

FaViFaD

ALL N°08

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti
Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma

COMUNICATO STAMPA
12 ottobre 2020

"Enpaf: misure a sostegno della categoria alla prova del Covid-19"

L'Ente ritiene opportuno comunicare alcuni dati relativi alle iniziative adottate a sostegno della categoria durante l'emergenza epidemiologica, purtroppo ancora in corso.

Ad oggi, sono 560 le domande presentate dagli iscritti e, in caso di decesso, dai loro eredi, per l'erogazione indennitaria prevista dall'Enpaf in caso di positività al virus.

A fronte delle domande pervenute e del perdurare dell'emergenza sanitaria, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha recentemente elevato di un ulteriore milione di euro lo stanziamento destinato alle misure straordinarie per l'emergenza sanitaria Covid-19.

Nel contempo, nonostante le criticità del momento, sono stati erogati 100 incentivi a sostegno dell'occupazione, che hanno favorito la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con una media di assunzioni superiore all'unità per datore di lavoro.

Sono poi oltre 3.000 i colleghi che hanno percepito dall'Ente il reddito di ultima istanza per le mensilità di marzo e aprile (pari a 600 euro per ogni mese) e maggio (pari a 1.000 euro).

"Continuiamo ad assicurare la nostra presenza attiva a tutela dei colleghi in maggiore difficoltà, anche purtroppo per motivi sanitari derivanti dall'emergenza in atto – precisa Emilio Croce, Presidente dell'Enpaf – *nella consapevolezza che gli sforzi messi in campo, al pari di quelli delle altre Casse dei professionisti, siano la migliore risposta a tutti coloro che negano, a priori, l'importanza dell'assetto ordinamentale della previdenza obbligatoria dei professionisti, funzionale alla tutela di tutti gli iscritti in stato di bisogno".*

"Preciso - conclude Croce – *che tra i soggetti beneficiari vi sono anche coloro che, con una contribuzione versata pari a poco più di 100 euro, hanno ricevuto dalla sezione assistenza dell'Ente prestazioni significative che altrimenti non avrebbero ottenuto".*

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 13/10/20 N° 469
DATA DI ARRIVO 14/10/20.

ALL N°09

Roma, 8.10.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000008593/AG
Oggetto: COVID-19: Delibera CdM 7 ottobre 2020 - Proroga stato di emergenza. D.L. 125/2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.Ordinanza Ministro della Salute.
Circolare n. 12541
Sito si
4.1
IFO si

ORDINE DEI FARMACISTI SALERNO
DATA PROTOCOLLO 8/10/2020 N° 1169
DATA INVIO 13/10/20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
in Gazzetta delibera Consiglio dei Ministri su proroga stato di emergenza e decreto con misure di contrasto al contagio. Firmata nuova Ordinanza del Ministro della Salute.

Riferimenti: DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

Si informa che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre u.s., ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (cfr. all. 1) e approvato il D.L. 125/2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*" (cfr. all. 2).

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre u.s., entra in vigore l'8 ottobre.

In particolare, il Decreto **proroga al 15 ottobre le misure contenute nel DPCM del 7 settembre 2020** (cfr. circolare federale n. 12476 dell'8.09.2020) e

proroga **al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.**

Si illustrano di seguito le altre disposizioni contenute nel decreto.

Utilizzo mascherine

È introdotta, al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 19/2020, convertito con L. 35/2020 (cfr. circolare federale n. 12290 del 4.06.2020), la lett. hh-bis che stabilisce l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Sono fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Deroghe alle Regioni

Sono apportate modifiche al D.L. 33/2020, convertito con L. 74/2020 (cfr. circolari federali nn. 12262 del 19.05.2020 e 12401 del 21.07.2020).

Nello specifico, il decreto interviene sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. È previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal D.L. 33/2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso, è necessaria una intesa con il Ministro della Salute.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

Cassa Integrazione

È disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di concessione di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga: per i periodi di competenza coincidenti con i mesi di luglio e agosto, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020, in luogo del 30 settembre 2020 precedentemente stabilito dal decreto Agosto (D.L.104/2020 - cfr. circolare federale n. 12454 del 25.08.2020).

Attuazione della direttiva (UE) 2020/739

In attuazione della direttiva (UE) 2020/739, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, è stato modificato l'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) - 3»; la nota 0a) è così formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica».

Si comunica, infine, che il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza (cfr. all. 3), che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. L'Ordinanza dispone, in particolare, l'obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 e l'obbligo di comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl.

Cordiali saluti.

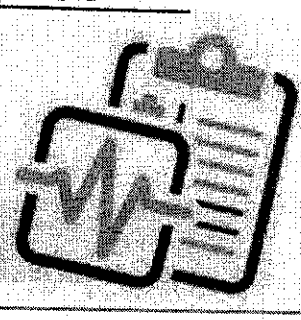
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 3

ALL N°10

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Le novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

COSA E' IL FSE?

E' l'insieme di dati e documenti digitali relativi all'intera storia clinica di una persona generati ora, oltre che dalle strutture sanitarie pubbliche, anche da quelle private – **I principali riferimenti normativi:** *Art. 12, comma 1, d. l. n. 179/2012 e D.P.C.M n. 178/2015, art. 11 d. l. 19.05.2020 n.34*

LE FINALITA'

- **Cura**: diagnosi, cura e riabilitazione
- **Ricerca**: studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico
- **Governo sanitario**: programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria

I DATI PRESENTI

- **Attraverso il FSE è possibile consultare molti documenti sanitari rilevanti**, come ad esempio le prescrizioni mediche e farmaceutiche, le prenotazioni, le cartelle cliniche, i referti anche di pronto soccorso, le schede di dimissioni ospedaliere, i certificati medici e le esenzioni
- Nel FSE è presente anche il ***patient summary*** (*profilo sanitario sintetico*) con i **dati necessari a gestire un'emergenza sanitaria**
- Attraverso il FSE è possibile accedere anche al **dossier farmaceutico** aggiornato dalla farmacia che eroga il farmaco

CHI PUO' ACCEDERE?

- **L'assistito**, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia
- **Con il consenso dell'assistito**, tutti gli **esercenti le professioni sanitarie** (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell'assistito, compreso il medico di base, cui compete il compito di redigere il *patient summary*
- Le **Regioni e il Ministero della salute** per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza)

CHI NON PUO' ACCEDERE? Periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, medici legali, terzi non autorizzati

L'INFORMATIVA

Deve essere chiara e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Regolamento *(titolare, finalità del trattamento, etc.)*, **il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE**

IL CONSENSO

- Una volta che l'assistito abbia espresso il proprio consenso, **che deve essere *reso una tantum*** e può essere sempre revocato, il **personale sanitario che lo ha in cura** può accedere al suo FSE
- **La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso**
- Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene **automaticamente** alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all'**interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria**
- **A prescindere dal consenso dell'assistito**, gli **organi di governo sanitario** (Ministero della salute, Regioni) possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative

Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Edra S.p.A. – C.F. 08056040960
R.E.A. n. 290389 | Registro Imprese VA n. 03390660961 | Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
Tutti i diritti riservati - Responsabile della Protezione dei Dati: Avv. Monica Gobbato, contatto:
dpo@lswr.it